

## RELAZIONE GENERALE

### 1. Premessa

Il Consiglio Regionale della Puglia, il 30 luglio 2009, ha approvato la legge n. 14, intitolata “*Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente*”, sulla base dell’intesa siglata l’1 aprile 2009 tra Governo e Regioni.

La legge *a quo*, finalizzata al rilancio dell’economia mediante il sostegno all’attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, riconoscendo ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio, attribuisce agli stessi la facoltà di deliberare talune disposizioni per armonizzarne concretamente l’applicazione in funzione delle peculiarità dei territori di competenza.

In particolare la disposizione regionale in questione, nel seguito denominata “*legge*”, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare in ordine alle seguenti tematiche:

- a) l’esclusione dall’applicazione della *legge* di parti del territorio comunale in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
- b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla *legge* possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;
- c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti dalla *legge* possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
- d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, approvato con del. giunta reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi disciplinati dalla *legge*, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla *legge* medesima, utilizzando – sia per le parti strutturali sia per le finiture – materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e

paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Considerato quanto deliberato dalla giunta comunale – con deliberazione n. 167 del 24 settembre 2009 – in ordine a quanto consentito dalla *legge*, osservata peraltro la complessità della materia e i numerosi elementi di fragilità del territorio monopolitano, si è predisposto uno specifico piano disciplinante, attraverso puntuali determinazioni, l'applicazione della *legge* medesima in coerenza con le norme regionali di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici come precisamente disposto

Ulteriormente il piano in questione, nel seguito denominato “*piano*”, è stato redatto anche in coerenza ai principi generali e, limitatamente a talune fattispecie, alle disposizioni di dettaglio del *PUG* di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, attualmente in formazione.

Alla luce di quanto sopra, le scelte adottate nel *piano* riguardo l'applicazione della *legge*, derogatoria rispetto alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, hanno ad oggetto gli ambiti territoriali di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

Per ragioni connesse ad una migliore comprensibilità della presente relazione, nel seguito si descrivono le singole fattispecie in ordine logico piuttosto che alfabetico, iniziando, quindi, dalle aree di cui alla lettera d).

## **2. Ambiti territoriali estesi di tipo “B” ai sensi del PUTT/P e aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497**

L'articolo 6, comma 2, lett. d), della *legge* consente, laddove deliberato dai comuni, l'esecuzione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico sia negli ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sempreché tali interventi avvengano utilizzando, tanto per le parti strutturali quanto per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.

Si intende che tale ultima condizione è ulteriore rispetto alle altre condizioni comunque imposte dalla *legge*, con particolare riferimento a quelle relative ai requisiti energetici di cui all'articolo 3, comma 1), lett. c), e all'articolo 4, comma 4, rispettivamente per gli ampliamenti e per le demolizioni e ricostruzioni.

Considerato il particolare accento posto dalla *legge* sulle caratteristiche sopra menzionate, il *piano* definisce le metodiche di valutazione per l'ammissibilità degli interventi sulla base delle direttive e degli indirizzi del PUTT/P pertinenti per le fattispecie in esame, peraltro considerando che questo approccio è prescritto dalla *legge* laddove la stessa dispone che il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale avvenga in coerenza con le norme regionali di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

Come noto, le norme tecniche di attuazione del PUTT/P definiscono gli indirizzi di tutela da applicare a ciascun ambito territoriale esteso e, in particolare, negli ambiti di valore rilevante "B", l'articolo 2.02, comma 1.2, prevede:

- a) la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale;
- b) il recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi;
- c) la massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio.

Inoltre le direttive di tutela per il sistema "*stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*" (articolo 3.05, comma 4) prevedono che vada "*perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti*", prescrivendo inoltre che negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante "B", sia "*evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto*".

In coerenza agli indirizzi e alle direttive di tutela sopra enunciati, il *piano* consente l'operatività della *legge* negli ambiti territoriali estesi di tipo "B" e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, secondo le seguenti linee di azione:

- i) eliminazione dei detrattori paesistici, intesi come edifici e/o tipologie edilizie e/o materiali da costruzione decontestualizzati e non rispettosi dei caratteri che connotano, storicamente, l'identità dei luoghi;
- ii) limitazione del fenomeno delle urbanizzazioni post-urbane pervasive, conseguenti alla legittimazione di strutture oggetto di sanatoria edilizia straordinaria, spesso di bassa qualità architettonica e in grado di occultare la percezione paesistica del paesaggio;
- iii) promozione dell'autosufficienza energetica locale ed elevamento della qualità ambientale ed ecologica mediante soluzioni progettuali che non siano in contrasto con le finalità di cui alla numero i).

## **2.1. Individuazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497**

Si precisa che il *piano* individua le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in coerenza ai fogli in scala 1:25'000, e precisamente i nn. 456 di Monopoli e 457 di Fasano, trasmessi dall'allora Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con comunicazione prot. N. 3524 del 15 aprile 1998, acclarata al protocollo comunale n. 13888 del 23 aprile 1998.

Come si legge nella succitata comunicazione le aree rappresentate sui prefati fogli sono “*da intendersi vincolate ai sensi delle suddette leggi {ndt.: l. 1497/39 e l. 431/1985} coprenti l'intero territorio comunale*”.

Sui menzionati fogli, facenti parte della *Carta tematica dei vincoli paesaggistici* sono rappresentati:

- I. i vincoli ai sensi del punto 1 d.m. 21/09/84, poi confermato con legge n. 431/85;
- II. i vincoli ai sensi del d.m. 01/08/85 (punto 2 del D.M. 21/09/84):
  - a. *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Loggia di Pilato sita nel comune di Monopoli;*
  - b. *Dichiarazione di notevole interesse pubblico nella zona della fascia costiera e delle lame sita nei comuni di Polignano a Mare e di Monopoli;*
  - c. *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Canale di Pirro sito nei comuni di Fasano, Monopoli e Alberobello;*
- III. i vincoli ai sensi di altri e diversi provvedimenti amministrativi specifici.

## **2.2. Metodo di valutazione e condizioni di ammissibilità**

Nel'ambito del *piano*, gli aspetti ritenuti rilevanti secondo quanto stabilito ai numeri i), ii) e iii) sono sintetizzati nelle seguenti schede:

- A) Scheda “A” – Aspetti architettonici
- B) Scheda “B” – Aspetti relativi alle sistemazioni esterne
- C) Scheda “C” – Aspetti energetici
- D) Scheda “D” – Aspetti di tutela delle emergenze paesaggistiche

E' d'uopo precisare che la Scheda “C” prende in esame gli aspetti energetici che possono interferire con gli aspetti paesaggistici al fine di orientare le soluzioni progettuali in coerenza con la linea d'azione di cui al numero iii); come anticipato restano evidentemente obbligatorie le

condizioni sui requisiti energetici di cui all'articolo 3, comma 1), lett. c), e all'articolo 4, comma 4, rispettivamente per gli ampliamenti e per le demolizioni e ricostruzioni.

E' inoltre necessario precisare che, considerata la maggiore fragilità delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 rispetto a quelle ricadenti solo in ambito territoriale esteso di tipo "B", la Scheda "D" – applicabile solo e specificatamente per le prime –, determina la necessità di soluzioni progettuali che siano incisivamente orientate al perseguimento delle linee d'azione di cui ai numeri i) e ii) anche e soprattutto attraverso azioni di delocalizzazione.

Ciascuna scheda è suddivisa in sezioni correlativamente ai fattori ritenuti rilevanti ai fini della valutazione dei progetti per l'applicazione della *legge*.

Cosicché, si precisa, alle schede corrispondono gli aspetti e alle sezioni i fattori.

Ogni sezione descrive gli elementi che, ai fini del *piano*, devono essere oggetto di puntuale valutazione per la determinazione degli indici numerici da associare allo stato di fatto e allo stato di progetto.

Cosicché, ancora per precisare, i fattori sono costituiti da elementi; ad ogni elemento corrisponde un valore che concorre alla valutazione tanto dello stato di fatto che dello stato di progetto.

L'applicazione della *legge* sarà consentita solo laddove:

- a) lo stato di fatto sia caratterizzato da un indice numerico inferiore a 60 per gli ambiti territoriali estesi di tipo "B" ovvero sia caratterizzato da un indice numerico inferiore a 80 per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
- b) l'indice numerico associato allo stato di progetto sia comunque superiore ai valori minimi, 60 e 70, al di sotto dei quali la *legge* non trova applicazione nelle relative aree;
- c) gli indici numerici relativi ai fattori dello stato di progetto siano comunque superiori ai valori minimi previsti nelle schede in relazione alle aree di intervento.

Quanto stabilito dalla lettera a), si ripete, è motivato dalla circostanza che, sotto l'aspetto storico-culturale e paesaggistico, le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono caratterizzate da maggiori elementi di fragilità rispetto alle aree ricadenti in ambiti territoriali estesi di tipo "B".

Quanto stabilito alla lettera b) è motivato dalla necessità di ottenere un'adeguata compensazione, in termini di valorizzazione paesaggistica, delle opere da eseguirsi.

Quanto stabilito alla lettera b) è motivato dalla necessità di orientare le proposte progettuali secondo canoni che si conformino in modo equilibrato alle linee d'azione enunciate evitando che possano essere disattesi, ancorché solo singolarmente, i criteri stessi su cui la *legge* è basata.

Il metodo si applica tanto agli interventi di ampliamento che a quelli di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico.

### **2.3. Validazione del metodo**

Le schede di rilevazione sono state testate su casi significativi, scelti in modo campionario, in base a rilevazioni sul posto o in considerazione delle tipologie abitative individuate durante l'attività di predisposizione del *piano*.

A titolo esemplificativo si rappresenta in questa sede uno degli edificio oggetto di valutazione, in astratto ricadente in ambito territoriale esteso di tipo "B", caratterizzato, come comunemente si riscontra nelle casistiche monopolitane, da:

- struttura in parte con muratura portante in pietra e in parte in tufo con copertura piana;
- finiture esterne costituite prevalentemente da muratura intonacata e rifinita con latte di calce, della quale una porzione presenta il paramento in pietra naturale a vista (una porzione del fabbricato risulta intonacata con colori chiari);
- infissi di differenti tipologie (ferro con sistemi di schermatura, alluminio con sistemi di schermatura di vario colore);
- pensiline di protezione degli accessi non integrati con l'edificio esistente;
- percorsi esterni prevalentemente di tipo non permeabile (battuto di cemento, asfalto), piccole porzioni di basolato su sottofondo non permeabile;
- sistemazioni a verde delle pertinenze dell'immobile con carattere di eterogeneità (specie arboree con medio-alto fusto del tipo autoctono, piante da frutto, specie arboree di tipo alloctona, sistemazione a prato);
- sistema di recinzioni di differenti tipologie (muretti in pietra a secco con recinzione, muretti in tufo con sovrastante mappetta e recinzione, muretti con elementi prefabbricati a vista);
- presenza di impianto di captazione delle acque meteoriche della copertura e delle superfici pavimentate con serbatoio interrato e riutilizzo sia per fini irrigui che per usi civili;

- sistema di illuminazione esterna con lampade a ridotto consumo energetico;
- camino per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento;
- assenza di soluzioni rilevanti sotto l'aspetto energetico.

Una parte dell'edificio, come peraltro comunemente si riscontra, è stata oggetto di sanatoria straordinaria e resta pertanto esclusa, in termini di *volumetria complessiva*, dall'applicazione della *legge*.

I caratteri salienti dell'edificio sono rappresentati nelle seguenti immagini.



In applicazione dei parametri definiti nelle schede, dall'analisi dello stato dei luoghi, sono scaturiti i valori riportati nella seguente tabella.

Scheda	Valori minimi	Indici numerici degli <i>aspetti</i> dello stato di fatto	Indici numerici (valori minimi) dello stato di progetto
“A”	25,0	30,1	30,1
“B”	15,0	10,8	15,0
“C”	20,0	5,0	20,0

L'edificio in esame si presenta, quindi, in un stato di fatto complessivamente caratterizzato dall'indice numerico 45,9 (30,1+10,8+5,0), minore di 60,0; sicché, considerata l'astratta ricadenza in ambito territoriale esteso di tipo “B”, trova applicazione la *legge* a condizione che il progetto, attraverso appropriate azioni correttive, incrementi l'indice complessivo fino a fargli assumere il valore 60,0, fermo restando che, obbligatoriamente, i valori numerici degli aspetti correlati alle schede “B” e “C” devono essere portati, rispettivamente, a 15 e 20.

Laddove, quale ulteriore esempio, il medesimo edificio fosse situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in particolare (1) ad una

distanza inferiore a 50 metri dal confine demaniale (2) con nessuna possibilità di accesso al mare da parte dei terzi fruitori e (3) con una situazione di visuale panoramica compromessa, si avrebbe il quadro descritto nella seguente tabella.

Scheda	Valori minimi	Indici numerici degli <u>aspetti</u> dello stato di fatto	Indici numerici (valori minimi) dello stato di progetto
“A”	15,0	30,1	30,1
“B”	5,0	10,8	15,0
“C”	15,0	5,0	15,0
“D”	35,0	7,0	35,0

Nella fattispecie in esame lo stato di fatto è complessivamente caratterizzato dall'indice numerico 52,9 (30,1+10,8+5,0+7,0), minore di 70,0; sicché il progetto dovrebbe consistere in azioni correttive corrispondenti ad un incremento di 17,1 unità.

Lo stato di progetto potrebbe prescindere dalla considerazione degli aspetti di cui alla Scheda “A” e alla Scheda “B” in quanto i valori minimi dei relativi indici sono già di per sé riscontrati, sempreché le azioni correttive apportate agli aspetti di cui alla Scheda “C” e alla Scheda “D” incrementino l'indice complessivo di almeno 17,1 unità, nel rispetto dei correlati valori minimi.

In particolare il miglioramento della situazione complessiva secondo quanto definito dalla Scheda “D” non potrebbe prescindere, in ogni caso, dalla delocalizzazione dell'edificio. Infatti, anche in presenza di un incremento di 10,0 unità nel fattore “Fruibilità” e di 7,0 unità nel fattore “Visuali panoramiche”, sarebbe comunque necessario un incremento di 11,0 unità nel fattore “Distanza dall'emergenza geo-morfo-idrogeologica”; tali 11,0 unità potrebbero essere ottenute solo ricostruendo l'edificio ad una distanza dal confine demaniale superiore a 200 metri.

### **3. Ambiti territoriali soggetti a particolari prescrizioni o limitazioni**

L'articolo 6, comma 2, lett. b), della *legge* consente, laddove deliberato dai comuni, l'imposizione di particolari prescrizioni o limitazioni per l'esecuzione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico.

A tale riguardo si precisa che il *piano* prevede la realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione mediante progetti di delocalizzazione, finalizzati alla tutela delle emergenze paesaggistiche e/o storico-culturali, anche in deroga alle discipline delle fasce di rispetto delle strade comunali.



#### **4. Zone “B” e “C” ex decreto interministeriale 1444/68**

L'articolo 6, comma 2, lett. c), della *legge* consente, laddove deliberato dai comuni, l'esecuzione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico in deroga dalle disposizioni dello strumento urbanistico vigente per quanto attiene le altezze massime e le distanze minime, ferme restando le disposizioni, inderogabili, di cui al d.i. 1444/68.

A tale riguardo, conformemente all'atto di indirizzo sopra richiamato, il *piano* prevede che nelle zone territoriali omogenee “B” e “C” ex decreto interministeriale 1444/68, come definite nello strumento urbanistico vigente, si applichino, in deroga, le disposizioni previste dal Piano urbanistico generale (nel seguito “*PUG*”) – adottato con deliberazione consiliare n. 110 del 22 dicembre 2007 – per i “Contesti urbani consolidati ad alta densità”.

In particolare la disciplina di tali contesti prevede che l'altezza massima degli edifici si esprima in termini di *Numero di piani* piuttosto che in metri; sicché, ai soli fini dell'applicazione della *legge*, si è stabilito che il *Numero di piani*, eventualmente incrementato dagli interventi di progetto, non possa mai essere superiore a 5 indipendentemente dal medesimo parametro valutato per gli edifici circostanti. Resta confermata, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della l.r. 13/2008, la definizione del *PUG* secondo la quale concorrono al *Numero di piani* “tutti i piani che contribuiscono a determinare la *Sul*”.

#### **5. Aree e/o non oggetto di applicazione della legge**

Il *piano* prevede che la *legge* non trovi applicazione:

- a) all'interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all'articolo 2 del d.m. lavori pubblici 1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dallo strumento urbanistico vigente;
- b) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
- c) sugli immobili inclusi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
- d) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- e) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004, così come da ultimo modificati dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63;
- f) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);
- g) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
- h) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che per gli interventi di cui all'articolo 4 riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi.

## 6. Conclusioni

Il *piano*, oltreché dalla presente relazione, è composto dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, lett. d), della *legge*, disciplinante, in uno, le indicazioni, le prescrizioni e le limitazioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, nonché dagli elaborati grafici che ne definiscono con la dovuta immediatezza gli ambiti di operatività.

A tale ultimo riguardo nell'elaborato grafico "Tav. 5" le zone territoriali sono rappresentate con campiture differenti:

- a) *Bianco*: la *legge* opera indipendentemente dal *piano*.

- b) *Rosso*: la legge opera secondo quanto stabilito dal piano per gli ambiti territoriali estesi di tipo “B” mediante l’applicazione delle schede “A”, “B” e “C” (Schede di tipo “A”);
- c) *Azzurro*: la legge opera secondo quanto stabilito dal piano per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 mediante l’applicazione delle schede “A”, “B”, “C” e “D” (Schede di tipo “B”).
- d) *Grigio*: la legge non opera.

Gli elaborati grafici allegati al *piano*, peraltro considerata la scala di rappresentazione, operano con riferimento agli elaborati del PUTT/P e della *Carta tematica dei vincoli paesaggistici*; sicché, in caso di discordanze si fa riferimento a questi ultimi.

Ing. Amedeo D’ONGHIA- Dirigente

Ing. Carlo RONZINO

Ing. Maria D’AMBRUOSO

Arch. Maria NETTI